



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 973 DEL 13/10/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UNA CONVENZIONE EX ART. 56 D. LGS. 117/2017 E S.M.I. (CODICE TERZO SETTORE) PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE CULTURALE E SOCIALE NEL TERRITORIO COMUNALE DA REALIZZARSI PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA CILENTO DA CONCEDERE IN COMODATO GRATUITO AI SENSI DELL'ART. 71, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 117/2017



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO CULTURA, TURISMO, ATTIVITA' SPORTIVE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UNA CONVENZIONE EX ART. 56 D. LGS. 117/2017 E S.M.I. (CODICE TERZO SETTORE) PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE CULTURALE E SOCIALE NEL TERRITORIO COMUNALE DA REALIZZARSI PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA CILENTO DA CONCEDERE IN COMODATO GRATUITO AI SENSI DELL'ART. 71, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 117/2017

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 14/04/2026 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 ed il Piano della Performance per l'anno 2026;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 22/12/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 10/02/2026, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028;

Visto il provvedimento del Sindaco prot. n. 55 del 30/06/2025 di conferimento dell'incarico a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000, di Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona alla Dott.ssa Manuela Colacchi a far data dal 01/07/2025;

Visto il provvedimento dirigenziale prot. n. 22438 del 09/04/2026, con il quale è stato conferito l'incarico di elevata qualificazione (EQ) del Servizio Cultura, Turismo e Sport alla Dott.ssa Francesca Palombi fino al 31/12/2026;

Visto l'art. 118, comma 4, della Costituzione, che, statuendo il principio di sussidiarietà orizzontale, testualmente recita: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

Visto l'art. 1, comma 4, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, che riconosce e agevola il ruolo degli enti non lucrativi di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale nella programmazione, organizzazione e gestione degli interventi;

Visto il Codice del Terzo settore approvato con D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. ed in particolare:

- l’art. 5, che annovera tra le attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, nonché le attività di educazione e formazione e quelle di promozione della cultura della sostenibilità;
- l’art. 56, commi 1 e 2, che consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, individuate “nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”, e che ammette esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- l’art. 56, comma 4, che prescrive che le convenzioni contengano disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto delle stesse, nonché le modalità di coordinamento dei volontari e di verifica delle prestazioni;
- l’art. 71, comma 2, che consente allo Stato, alle Regioni e alle Province autonome e agli Enti locali di concedere in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, per una durata massima di trenta anni, ponendo a carico dell’ente concessionario, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione sull’immobile, fermo restando che il contratto di comodato è regolato dal Codice Civile;

Visto l’art. 6 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nel testo vigente, il quale prevede che, in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore, e che non rientrano nel campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici gli istituti disciplinati dal Titolo VII del Codice del Terzo settore;

Vista la Legge Regionale del Lazio n. 24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 272 del 30/07/2026, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale l’Amministrazione ha approvato, quale atto di indirizzo, le linee guida per l’avvio di una manifestazione di interesse finalizzata alla sottoscrizione di una convenzione ex art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 per la presentazione di progetti di promozione culturale nel territorio comunale, da realizzarsi presso i locali comunali di Via Cilento;

Dato atto che la citata deliberazione ha fissato quali linee guida vincolanti per l’avviso:

- la presentazione di un unico programma coordinato di valorizzazione culturale, sociale e formazione diffusa, promosso da una rete di soggetti operanti stabilmente sul territorio comunale e coordinata da un Ente Capofila in possesso dei requisiti del Codice del Terzo settore e iscritto al RUNTS da almeno 6 (sei) mesi;
- la gestione delle sale secondo un calendario condiviso e concordato tra tutti i soggetti che compongono la rete dei promotori;
- la durata della convenzione in anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione, con facoltà di rinnovo, alla scadenza del primo triennio, per ulteriori 3 (tre) anni, previa verifica positiva della permanenza dei requisiti richiesti, della qualità delle prestazioni erogate e del permanere dell’interesse pubblico che ne giustifica il mantenimento;
- la realizzazione delle attività ad esclusivo carico dei soggetti promotori e senza oneri a carico del bilancio comunale;
- la regolazione della concessione dell’immobile con atto separato a cura del Servizio Patrimonio – Dipartimento Sviluppo economico della Città e Vigilanza Edilizia, previa verifica della regolarità tecnica e patrimoniale, e l’approvazione degli schemi finali di convenzione da parte della Giunta comunale e degli schemi di comodato da parte del Consiglio comunale;

Considerato che la presente procedura ha ad oggetto l'individuazione, mediante valutazione comparativa, del soggetto cui concedere l'uso a titolo gratuito dei locali comunali di Via Cilento, sulla base di criteri che valorizzino la qualità e l'impatto dei progetti culturali proposti;

Dato atto che la concessione in uso di un bene pubblico senza corrispettivo è ammissibile in presenza di un interesse pubblico almeno equivalente a quello economico cui l'Amministrazione rinuncia, da accertare mediante una valutazione comparativa documentata, e che a tal fine l'avviso prevede una soglia minima di merito al di sotto della quale la procedura si conclude senza assegnazione;

Dato atto che, ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 272/2026, la verifica dei presupposti legali, tecnici e patrimoniali relativi alla concessione in uso dell'immobile e la predisposizione dei relativi atti competono al Servizio Patrimonio – Dipartimento Sviluppo economico della Città e Vigilanza Edilizia, e che lo schema di comodato è approvato dal Consiglio comunale;

Ritenuto pertanto che la ripartizione degli oneri di conduzione dell'immobile e le ulteriori condizioni d'uso dei locali, in quanto contenuto proprio dell'atto di concessione in comodato, esulino dalla competenza del presente provvedimento e non formano oggetto di valutazione comparativa, e che di ciò debba essere data espressa informazione nell'avviso;

Ritenuto di approvare un avviso articolato in un'unica sezione, recante una griglia di valutazione unitaria del punteggio massimo complessivo di 100 punti, incentrata sulla qualità, coerenza e accessibilità del progetto culturale, sull'impatto sociale e l'inclusione, sulla rete territoriale e sul modello di gestione degli spazi, e di fissare in 60/100 punti la soglia minima di merito per l'assegnazione;

Considerato che il programma può comprendere attività svolte dietro corrispettivo, il cui svolgimento è consentito agli enti del Terzo settore dall'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, e che, essendo i locali concessi a titolo gratuito, occorre assicurare un corrispondente ritorno in termini di accessibilità per la collettività;

Ritenuto pertanto di prevedere nell'avviso, quali standard minimi a pena di esclusione, l'indicazione delle tariffe ordinarie delle attività a pagamento, l'impegno ad accogliere a titolo gratuito utenti segnalati dai Servizi Sociali comunali, l'applicazione di tariffe calmierate o agevolate per specifiche categorie di utenti, l'impegno a dare pubblicità alle tariffe e alle agevolazioni applicate, l'invarianza delle tariffe e delle agevolazioni dichiarate per l'intera durata della convenzione e la realizzazione di un numero minimo di iniziative ad accesso libero e gratuito, e di valutare in sede comparativa le condizioni migliorative rispetto a tali standard;

Ritenuto altresì, in coerenza con la natura gratuita della concessione e con il divieto di destinare i locali ad attività di tipo produttivo, di escludere la partecipazione alla rete di soggetti aventi scopo di lucro e di richiedere che tutti i partner operativi che svolgono attività nei locali concessi possiedano la qualifica di ente del Terzo settore ovvero siano soggetti privi di scopo di lucro;

Ritenuto di porre a carico dell'Ente Capofila, quali condizioni d'uso dell'immobile, la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, la gestione dell'emergenza e del primo soccorso, nonché la stipula di polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro e di idonea polizza incendio, furto e danni ai locali;

Ritenuto altresì di prevedere obblighi di monitoraggio e rendicontazione annuale, mediante relazione da trasmettere entro 30 giorni dalla conclusione di ciascuna annualità, recante il numero dei soggetti segnalati dai Servizi Sociali accolti a titolo gratuito, il numero degli utenti che hanno usufruito delle tariffe agevolate suddivisi per categoria e il resoconto delle iniziative ad accesso libero realizzate, la cui omessa, incompleta o tardiva trasmissione costituisce inadempimento convenzionale;

Ritenuto, quanto alla durata, di articolare il triennio previsto dall'atto di indirizzo in una prima annualità seguita da rinnovo biennale, fino alla concorrenza del triennio medesimo e senza pertanto eccedere la durata ivi stabilita, al fine di consentire una verifica ravvicinata all'avvio di una gestione nuova, mai sperimentata sull'immobile, e di riservare a successiva autonoma valutazione

dell'Amministrazione l'eventuale esercizio della facoltà di ulteriore rinnovo triennale contemplata dalla deliberazione di Giunta comunale n. 272/2026;

Ritenuto, altresì, di approvare i seguenti atti propedeutici all'avvio della procedura selettiva, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e nei quali sono esplicitate le modalità di partecipazione e i criteri di selezione comparativa, redatti in conformità alle linee guida di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 272/2026: Allegato A – Avviso pubblico per la concessione in comodato gratuito dell'immobile comunale di Via Cilento ai sensi dell'art. 71, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 e contestuale stipula di convenzione ex art. 56 per la presentazione e realizzazione di progetti di promozione culturale e sociale; Allegato B – Istanza di partecipazione;

Dato atto che la procedura, in quanto istituto disciplinato dal Titolo VII del Codice del Terzo settore, non rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 36/2023 ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto, e che a garanzia dei principi di moralità e affidabilità dei soggetti convenzionati l'avviso richiede il possesso dei requisiti di ordine generale e di moralità professionale per contrarre con la Pubblica Amministrazione e l'assenza di cause ostative o condanne penali che comportino l'incapacità di contrattare con la P.A. ai sensi dei principi generali dell'ordinamento amministrativo, nonché il rispetto della normativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

Dato atto che la convenzione da sottoscrivere non prevede la concessione di alcun contributo e che le attività saranno realizzate ad esclusivo carico dei soggetti promotori, senza oneri a carico del bilancio comunale, e che pertanto il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il T.U. sugli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1. di indire, in esecuzione dell'atto di indirizzo di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 272 del 30/07/2026, la pubblicazione di un avviso pubblico finalizzata alla concessione in comodato d'uso gratuito dei locali comunali siti in Via Cilento, rientranti nel patrimonio indisponibile del Comune e non utilizzati per fini istituzionali, ai sensi dell'art. 71, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., e alla contestuale stipula di convenzione ex art. 56 del medesimo decreto per la presentazione e realizzazione di progetti di promozione culturale e sociale nel territorio comunale;
2. di approvare l'Allegato A "Avviso pubblico per la concessione in comodato gratuito dell'immobile comunale di Via Cilento ai sensi dell'art. 71, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 e contestuale stipula di convenzione ex art. 56 per la presentazione e realizzazione di progetti di promozione culturale e sociale" e l'Allegato B "Istanza di partecipazione", allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di approvare i criteri di valutazione contenuti nell'Allegato A, articolati in quattro macro-criteri per un punteggio massimo complessivo di 100 punti, incentrati sulla qualità, coerenza e accessibilità del progetto culturale, sull'impatto sociale e l'inclusione, sulla rete territoriale e sul modello di gestione degli spazi;
4. di stabilire che la convenzione sarà stipulata, e la connessa concessione in comodato dei locali proposta agli organi competenti, in favore dell'Ente Capofila che, in qualità di coordinatore di una rete di soggetti operanti stabilmente sul territorio comunale, abbia conseguito il punteggio più alto, a condizione che consegua un punteggio complessivo non inferiore a 60/100 punti;

5. di dare atto che, qualora nessuna delle proposte pervenute raggiunga la soglia minima di cui al punto 4, la procedura si conclude senza assegnazione e la Commissione ne verbalizza l'esito infruttuoso per mancanza dei requisiti qualitativi minimi;
6. di dare atto che le proposte saranno valutate da una Commissione giudicatrice nominata con successivo provvedimento, dopo la scadenza del termine di presentazione delle istanze, e che l'Amministrazione si riserva di sottoscrivere la convenzione anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, purché il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti previsti e superi la soglia minima di merito;
7. di dare atto che la ripartizione degli oneri di conduzione dell'immobile – utenze, pulizie, manutenzioni e coperture assicurative – e ogni ulteriore condizione d'uso dei locali saranno definite nell'atto di concessione in comodato, regolato ai sensi del Codice Civile e dell'art. 71, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, di competenza del Servizio Patrimonio – Dipartimento Sviluppo economico della Città e Vigilanza Edilizia e approvato dal Consiglio comunale, e che tali elementi non formano oggetto di valutazione comparativa nella presente procedura, come espressamente indicato nell'art. 2 dell'Allegato A;
8. di dare atto che l'Ente Capofila deve essere una Organizzazione di Volontariato (ODV) ovvero una Associazione di Promozione Sociale (APS) iscritta nella corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore da almeno 6 (sei) mesi alla data di scadenza dell'avviso, computandosi a tal fine anche i periodi di iscrizione maturati nei registri previgenti di cui alla Legge n. 266/1991 e alla Legge n. 383/2000, in caso di continuità di iscrizione;
9. di dare atto che è esclusa la partecipazione alla rete di soggetti aventi scopo di lucro e che tutti i partner operativi che svolgono attività nei locali concessi devono essere soggetti privi di scopo di lucro, in coerenza con la natura gratuita della concessione e con il divieto di destinare i locali ad attività di tipo produttivo;
10. di dare atto che l'Ente Capofila è obbligato a trasmettere al Comune, con cadenza annuale ed entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione di ciascuna annualità contrattuale, la relazione sulle attività svolte prevista dall'art. 6 dell'Allegato A, recante il numero dei soggetti segnalati dai Servizi Sociali accolti a titolo gratuito, il numero degli utenti che hanno usufruito delle tariffe calmierate o agevolate suddivisi per categoria beneficiaria e il resoconto quantitativo e qualitativo delle iniziative ad accesso libero e gratuito realizzate, e che l'omessa, incompleta o tardiva trasmissione, previa diffida, costituisce inadempimento convenzionale;
11. di dare atto che le istanze di partecipazione dovranno pervenire, con le modalità indicate nell'Allegato A, entro e non oltre le ore 23:59 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo pretorio on line;
12. di dare atto che la convenzione avrà durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di sottoscrizione, rinnovabile per ulteriori 2 (due) anni fino alla concorrenza del triennio previsto dalla deliberazione di Giunta comunale n. 272/2026, previa verifica positiva della permanenza dei requisiti richiesti, della qualità delle prestazioni erogate e del permanere dell'interesse pubblico che ne giustifica il mantenimento;
13. di dare atto che la convenzione non prevede la concessione di alcun contributo, che le attività saranno realizzate ad esclusivo carico dei soggetti promotori senza alcun onere a carico del bilancio comunale e che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
14. di dare atto che l'avviso ha fini esclusivamente esplorativi e non vincola in alcun modo il Comune di Monterotondo all'assegnazione dell'immobile, riservandosi l'Amministrazione la facoltà di sospendere, modificare in tutto o in parte o annullare la procedura in qualsiasi momento, senza che i partecipanti possano vantare diritti o pretese di alcun genere;
15. di dare atto che le risultanze della presente manifestazione di interesse saranno comunicate al Servizio Patrimonio – Dipartimento Sviluppo economico della Città e Vigilanza Edilizia, cui compete, ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 272/2026, la verifica della sussistenza dei presupposti legali, tecnici e patrimoniali relativi alla concessione in uso dell'immobile – con particolare riferimento all'assenza di utilizzi istituzionali concorrenti e alla conformità urbanistico-edilizia della struttura – nonché la predisposizione degli atti di concessione in comodato dei locali di Via Cilento;

16. di dare atto che lo schema di convenzione da sottoscrivere con il soggetto selezionato sarà approvato con successiva deliberazione della Giunta comunale e che lo schema di comodato dei locali sarà trasmesso al Consiglio comunale per la definitiva approvazione di competenza, e che pertanto l'esito favorevole della presente procedura non costituisce titolo all'utilizzo dei locali di Via Cilento fino all'adozione dei relativi provvedimenti;
17. di disporre la pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati all'Albo pretorio on line e nel sito istituzionale del Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., quale condizione di efficacia del provvedimento, nelle apposite sezioni di Amministrazione Trasparente "Bandi di gara e contratti" e "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", nonché nella sezione notizie della home page istituzionale;
18. di dare atto che ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è la Titolare di incarico E.Q. del Servizio Cultura, Turismo e Promozione Attività Sportive del Comune di Monterotondo, Dott.ssa Francesca Palombi;
19. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 1, c. 9, lett. e), della L. n. 190/2012, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, del Responsabile del presente procedimento Dott.ssa Francesca Palombi e della Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, Dott.ssa Manuela Colacchi, firmataria del presente atto;
20. di attestare, ex art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona Dott.ssa Manuela Colacchi;
21. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non sarà sottoposto al controllo contabile del servizio finanziario;
22. di dare atto che, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010, avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio;
23. di pubblicare la presente determinazione, nel rispetto del D.Lgs. n. 33/2013: all'Albo pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; nell'elenco annuale di cui all'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012; nel sito istituzionale del Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., quale condizione di efficacia del provvedimento, nelle apposite sezioni di Amministrazione Trasparente "Bandi di gara e contratti" e "Concessione contributi, sussidi, vantaggi economici".

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1137 del 13/10/2026, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:
Manuela Colacchi

MANUELA COLACCHI in data 13/10/2026



Comune di Monterotondo

A T T E S T A Z I O N E D I P U B B L I C A Z I O N E

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nella data indicata di cui alla firma digitale

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
--

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Francesca Palombi in data 14/10/2026